

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DELL'8 novembre 1971 DI CONVOCAZIONE

N. 1269 prot.
 N. 1 dell'O.d.G.
 N. 21 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge sul funzionamento dei Comitati di Controllo sugli atti degli Enti locali.

L'anno millenovecentosettantuno il giorno otto del mese di novembre alle ore 10,30, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. On. le Prof. Beniamino Finocchiaro
 vice presidenti i sigg. dott. Raffaele Augelli; on. le dott. Giuseppe Matarrese
 segretari i sigg. avv. Giovanni Margiotta; sig. Antonio Ventura
 e con l'assistenza del ~~Segretario Generale sig.~~ ^{Funzionario facente funzioni} dott. proc. Pasquale Donvito

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	sì	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Manfredi avv. Angelo		---
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Pulli dr. rag. Emilio	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	
15) Di Giesi sig. Michele	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni		---	41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	



A relazione del sig. Presidente

Il Presidente avverte che così come si rileva dall'Ordine del Giorno, si deve procedere all'approvazione della legge sul funzionamento dei Comitati di Controllo sugli atti degli Enti locali della Regione Puglia.

Da quindi la parola al Consigliere Pulli il quale svolge la relazione sull'oggetto, della prima Commissione consiliare permanente, di cui è Presidente

Omissis

Segue la discussione generale sulla legge.

Omissis

Il Presidente da lettura quindi articolo per articolo del testo della legge approvato dalla 1^ Commissione consiliare, specificando che gli articoli sui quali non sono presentati emendamenti si intenderanno approvati nel testo proposto dalla Commissione stessa.

Art. 1 -

Nella Regione Puglia il controllo sugli atti degli Enti locali, è esercitato:

- a) dal Comitato Regionale per il controllo sugli atti delle Province, dei Consorzi a partecipazione di amministrazioni provinciali, e degli Enti Pubblici Ospedalieri regionali, con sede in Bari;
- b) dalle sezioni provinciali per il controllo sugli atti dei comuni e degli Enti pubblici ospedalieri provinciali e di zona e degli altri Enti locali, con sede nei capoluoghi di provincia di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

Il Comitato e le Sezioni sono costituiti con decreti del Presidente della Giunta Regionale.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 2 -

Il Comitato e le Sezioni decentrate per il controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri Enti previsti all'art. 1 esercitano autonomamente le loro funzioni.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

- Art. 3 -

(Durata in carica degli organi di controllo)

Il Comitato Regionale e le Sezioni provinciali durano in carica quanto il Consiglio Regionale, ma esercitano le proprie funzioni fino alla costituzione dei nuovi organi di controllo.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

- Art. 4 -

(Inizio dell'attività degli organi di controllo)

La data di inizio dell'attività degli organi di controllo è fissata con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Con lo stesso decreto il Presidente della Giunta Regionale designa i funzionari della Regione che fungono da segretari del Comitato Regionale e delle Sezioni provinciali di controllo.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

- Art. 5 -

(Decisioni degli organi di controllo)

L'organo di controllo pronuncia:

- a) dichiarazioni di non luogo a procedere per mancanza di rilievi;
- b) ordinanza motivata di annullamento per illegittimità;
- c) ordinanza motivata di rinvio per riesame.

Nessun altro provvedimento decisionale può essere adottato.

Il Presidente fa presente che è stato presentato a firma Fantasia ed altri al primo comma; sostituzione di "non luogo a procedere" con "presa d'atto". Pone quindi ai voti l'emendamento che viene approvato con votazione palese all'unanimità.

Pone quindi ai voti l'intero articolo così emendato.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

- Art. 6 -

(Relazione annuale)

Il Consiglio Regionale esamina annualmente le relazioni del Comitato e delle Sezioni decentrate di controllo sulla loro attività.

A tal fine i Presidenti del Comitato e di ciascuna Sezione inviano alla Giunta Regionale ed all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, entro il mese di febbraio di ogni anno, dettagliate relazioni dei rispettivi organi collegiali sulla attività svolta dai collegi stessi nell'anno precedente.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 7

(Elezioni dei Presidenti e dei Vice Presidenti)

Nella prima seduta di insediamento il Comitato Regionale e le Sezioni provinciali, sotto la Presidenza dell'esperto effettivo più anziano di età, eleggono con votazione a scrutinio segreto i rispettivi Presidenti tra i componenti effettivi nominati dal Consiglio Regionale.

Con votazione separata e con le stesse modalità vengono eletti il Vice Presidente del Comitato Regionale ed i Vice Presidenti delle Sezioni Provinciali.

Qualora dopo due votazioni nessun candidato abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti è eletto Presidente e Vice Presidente chi ha riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il Presidente riferisce che è stato presentato un emendamento a firma Fantasia ed altri soppressivo della parola "Vice Presidente" ove ricorra, pone quindi ai voti l'emendamento che viene approvato con votazione palese all'unanimità.

Viene messo quindi ai voti l'intero articolo così emendato.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 8

(Funzioni dei Presidenti e dei Vice Presidenti)

Il Presidente del Comitato Regionale ed i Presidenti delle Sezioni provinciali di controllo rappresentano gli organi che presiedono, e:

a) convocano il Collegio e dirigono i lavori;

b) soprastendono agli uffici e ripartiscono tra i membri effettivi e supplenti del

Collegio i compiti e le attribuzioni relative all'istruttoria ed alla relazione sui

singoli atti sottoposti al controllo del Collegio medesimo;

RI
LIESE

c) provvedono alla sostituzione con i membri supplenti dei componenti effettivi in caso di assenza o di impedimento.

Il Presidente del Comitato Regionale, anche su richiesta di uno dei Presidenti delle Sezioni provinciali di controllo, dispone periodiche conferenze dei componenti effettivi e supplenti di tutti gli organi di controllo, al fine di coordinare la loro attività istituzionale nel rispetto della piena autonomia degli Enti locali.

I Vice Presidenti sostituiscono, in caso di assenza o di impedimento, i Presidenti dei rispettivi Collegi.

Il Presidente avverte che sono stati presentati a firma Fantasia ed altri due emendamenti: uno sostitutivo della parola "i Vice Presidenti" nel titolo; uno soppressivo delle parole "all'istruttoria e alla relazione" al nono rigo del secondo comma; uno sostitutivo all'ultimo comma primo rigo delle parole "i Vice Presidenti sostituiscono" con "l'esperto più anziano sostituisce".

Pone ai voti quindi distintamente i singoli emendamenti che vengono approvati con votazione palese all'unanimità. Viene posto quindi ai voti l'intero articolo così emendato che viene approvato all'unanimità con votazione palese.

Art. 9

(Funzioni dei componenti dei Collegi)

I componenti degli organi di controllo incaricati dal Presidente del Collegio della trattazione di una pratica dirigono la istruttoria ed elaborano le proposte da sottoporre al Collegio.

Il Presidente avverte che è stato presentato un emendamento a firma Fantasia ed altri sostitutivo delle parole "dirigono la istruttoria" che va modificato in "formulano".

Pone quindi ai voti l'emendamento che viene approvato con votazione palese all'unanimità.

Viene posto ai voti l'intero articolo così emendato che è approvato con votazione palese all'unanimità.

- Art. 10 -

(Decadenza dei componenti dell'organo di controllo)

I componenti dell'organo di controllo che non intervengono, senza giustificato

motivo, a cinque sedute consecutive, decadono dalla carica.

Importano, altresì, decadenza le cause sopravvenute di ineleggibilità e di incompatibilità, previste da legge della Repubblica.

Nei casi previsti dai commi precedenti, la causa di decadenza è contestata dal Presidente della Giunta Regionale all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per rispondere; trascorso tale termine, il Consiglio Regionale delibera definitivamente.

Qualora si tratti di incompatibilità, il Consiglio chiede al componente dell'organo di controllo di optare tra la carica di membro del Comitato o della Sezione e quella che ha causato la incompatibilità.

Se il componente non vi provveda entro il termine di dieci giorni, il Consiglio Regionale lo dichiara decaduto.

La dichiarazione di decadenza dei membri non elettivi è comunicata dal Presidente della Giunta Regionale al Commissario del Governo o al Presidente della Corte d'Appello o alla Amministrazione provinciale per le sostituzioni di rispettiva competenza.

Approvato all'unanimità con votazione palese.

Art. 11

(Dimissioni dei componenti dell'organo di controllo)

Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, dell'organo di controllo sono presentate al Presidente del Comitato o della Sezione di appartenenza, che le trasmette immediatamente al Presidente della Giunta Regionale.

Approvato all'unanimità con votazione palese.

Art. 12

(Reintegrazione dell'organo di controllo)

Quando, per qualunque motivo, uno dei componenti abbia cessato di far parte del Comitato o della Sezione, si provvede a sostituirlo nei modi seguiti per la sua nomina.

Chi subentra al componente decaduto o dimissionario resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.



Approvato all'unanimità con votazione palese.

A questo punto il Presidente riferisce che è stato presentato un emendamento a firma Quarta ed altri consistente nell'aggiunta di un intero articolo cui in via provvisoria si darebbe il numero 12 bis e di cui da lettura: "Il Comitato Regionale di Controllo e le Sezioni provinciali possono essere sciolti in caso di accertata impossibilità di funzionamento. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Regione su conforme parere del Consiglio Regionale che decide con l'intervento di 2/3 dei componenti ed a maggioranza assoluta di voto. Con lo stesso decreto il Presidente della Giunta provvede alla ricostituzione dell'organo di controllo".

Il Presidente pone quindi ai voti l'articolo su riportato, il quale viene approvato all'unanimità con votazione palese e con quattro astenuti (Tatarella, Alemanno, Liuzzi e Piacquadio).

- Art. 13 -

(Organico del personale)

Spetta al Consiglio con specifico provvedimento, definire la ripartizione degli Uffici e l'organico del personale addetto al Comitato ed a ogni sezione; alla Giunta di assegnare il relativo personale che appartiene al nuovo organico della Regione.

Il Presidente riferisce che è stato presentato a firma Fantasia ed altri un emendamento aggiuntivo del seguente tenore: "Il personale in servizio presso gli organi di controllo dipende funzionalmente dal Comitato o dalle Sezioni provinciali di controllo".

Pone quindi ai voti l'emendamento aggiuntivo il quale viene approvato con votazione palese all'unanimità.

Viene messo quindi ai voti l'intero articolo così emendato il quale viene approvato con votazione palese all'unanimità.

- Art. 14 -

(Segretari)

Il Segretario del Comitato e di ciascuna Sezione, designato ai sensi dell'articolo 4 della presente legge è funzionalmente alle dipendenze del Comitato o delle Sezioni; è responsabile del funzionamento degli uffici e coordina l'attività del personale; assiste

l'organo di controllo nell'espletamento delle sue attività; partecipa alle sedute e ne cura la redazione del verbale; provvede a tutti gli adempimenti concernenti l'esecuzione delle relative decisioni.

In assenza del segretario, subentra il funzionario di grado più elevato fra quelli addetti all'organo di controllo.

Il Presidente fa presente che è stato presentato a firma Fantasia ed altri un emendamento soppressivo da: "E' responsabile" ad "organo di controllo".

Pone quindi ai voti l'emendamento soppressivo il quale a mezzo di votazione palese viene approvato con quarantasei voti favorevoli, un contrario (Principalli), un astenuto (Borgia).

Viene quindi messo ai voti l'articolo così emendato il quale con votazione palese viene approvato con quarantasei voti favorevoli, un contrario (Principalli), un astenuto (Borgia).

Art. 15

(Sedute dei Collegi)

Il Comitato Regionale e le Sezioni provinciali di controllo stabiliscono il calendario delle sedute che devono avere almeno frequenza bisettimanale; detto calendario viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.

E' in facoltà dei Presidenti di convocare i collegi ogni qual volta ne ravvisino mediante avviso telegrafico con l'indicazione dell'ordine del giorno da diramarsi ai componenti almeno ventiquattro ore prima dell'ora dell'adunanza.

Alle riunioni degli organi di controllo devono essere invitati e possono partecipare i membri supplenti: questi hanno diritto di voto solo se chiamati a sostituire un membro effettivo.

I membri del collegio che per qualsiasi motivo sono impossibilitati a partecipare alle riunioni devono immediatamente informarne il Presidente ai fini della sostituzione con i membri supplenti. I supplenti esperti sono chiamati a partecipare alla votazione in sostituzione dei membri effettivi con criterio di alternanza.

L'avviso di convocazione delle adunanze di calendario è rimesso insieme con lo ordine del giorno degli argomenti da trattare a tutti i componenti effettivi e supplenti

almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Presidente riferisce che è stato presentato un emendamento a firma Fantasia

ed altri aggiuntivo dopo il quinto comma e la parola "adunanza" di cui da lettura:

"il Presidente del Comitato di controllo o di ciascuna Sezione provinciale invita alle sedute, limitatamente all'esercizio dei controlli di cui all'art. 16 della legge 12 febbraio 1968 n. 132, il medico provinciale del capoluogo della Regione ovvero della rispettiva provincia. L'assenza o impedimento del medico provinciale non impedisce di deliberare".

Pone quindi ai voti l'emendamento di cui sopra, il quale viene approvato all'unanimità con votazione palese.

Viene posto quindi ai voti l'intero articolo così emendato, il quale viene approvato con votazione palese all'unanimità.

= Art. 16 =

(Deliberazione dei collegi)

Le adunanze degli organi di controllo non sono pubbliche.

Per la validità delle deliberazioni si richiede l'intervento di almeno quattro commissari siano essi effettivi o supplenti.

Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti del Collegio debbono astenersi dal prendere parte alla istruttoria, alla discussione e alle deliberazioni concernenti atti che direttamente o indirettamente interessano parenti od affini entro il quarto grado.

Il Segretario del Collegio cura la tenuta del registro delle adunanze dal quale dovrà risultare l'indicazione dei commissari presenti, del relatore designato dal Presidente, la motivazione e il dispositivo della decisione adottata.

Ogni Commissario ha facoltà di fare inserire a verbale il proprio motivato dissenso.

L'organo di controllo ha facoltà di sentire i rappresentanti delle Amministrazioni al fine di ottenere elementi di valutazione sui provvedimenti sottoposti al suo esame.

I rappresentanti delle Amministrazioni interessate, che ne abbiano fatta richiesta

REGIONE

e siano all'uso espressamente delegati, devono essere scritti ed argomentati all'uscire degli organi di controllo, sia in sede istruttoria, sia in sede di discussione del provvedimento e possono chiudere che vengono ascoltati agli atti le loro osservazioni.

Il Presidente fa presente che è stato presentato dal consigliere Berzani un emendamento soppressivo della parola "alla istruttoria".

Però quindi ai voti l'emendamento Berzani il quale viene approvato all'unanimità con votazione palese.

Viene quindi posto ai voti l'intero articolo così emendato il quale viene approvato all'unanimità con votazione palese.

Art. 17

(Disposizioni applicabili)

Per l'esercizio del controllo di legittimità e di merito il Comitato regionale e le Sezioni provinciali di Controllo osservano, in quanto applicabili, le norme procedurali previste dalla legge dello Stato.

Sono soggetti a controllo di merito, che ha carattere eccezionale, gli atti che rientrano nei casi previsti dalla legge della Repubblica.

Sono devoluti agli organi di controllo tutti i provvedimenti sotto forma di autorizzazioni, approvazioni e visti, che le vigenti disposizioni legislative attribuiscono al Prefetto ed alla C.P.A.

Non sono soggetti a controllo gli atti meramente esecutivi di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge e, in genere, tutte le deliberazioni prese di carattere dispositivo.

I provvedimenti degli organi di controllo sono definitivi.

Il Presidente fa presente che è stato presentato al Signor Maresca un emendamento soppressivo della parola "e in genere tutte le deliberazioni prese di carattere dispositivo" al quarto comma.

Però quindi ai voti l'emendamento il quale viene approvato con votazione palese all'unanimità.

Viene quindi posto ai voti l'intero articolo emendato il quale viene approvato con votazione palese all'unanimità.

- Art. 18 -

(Controllo sugli atti delle aziende municipalizzate)

Il controllo sugli atti delle aziende e degli Enti di cui al R. D. 15 ottobre 1925, n. 2578 in materia di assunzione diretta di pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, è attribuito, secondo le rispettive competenze, al Comitato ed alle Sezioni di Controllo che lo eserciteranno nei limiti del predetto R. D. e secondo le modalità fissate nella presente legge.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

- Art. 19 -

(Invio degli atti soggetti a controllo)

Gli atti soggetti a controllo devono pervenire alla Segreteria del Collegio competente in duplice esemplare, corredati di un elenco descrittivo degli atti anche in duplice esemplare, dei quali uno è restituito all'Amministrazione dell'Ente interessato, munito del timbro e data.

Da tale data decorrono i termini previsti dagli artt. 59 e 60 della citata legge numero 62/1953.

La richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio ai fini della sospensione del termine stabilito per le determinazioni del Collegio non può essere effettuata più di una volta.

Restano ferme le norme che disciplinano termini e forme di pubblicazioni preventive o successive per determinati atti (Bilanci, mutui, regolamenti, ruoli, ecc.)

Approvato con votazione palese all'unanimità.

- Art. 20 -

(Pareri)

Gli organi di controllo non possono chiedere pareri tecnici ad altre pubbliche amministrazioni se non nei casi tassativamente previsti dalla legge.

I pareri comunque non sono vincolanti per gli organi di controllo se non nei casi tassativamente previsti dalla legge.

La richiesta di pareri deve essere inviata per conoscenza anche all'Ente deliberante. Dalla data di richiesta del parere decorre il termine per l'esercizio del controllo.

REGIONE

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 21

(Ordinanze di rinvio e di annullamento.)

Le ordinanze di rinvio per riesame e i provvedimenti di annullamento devono essere esaurientemente motivati sia in relazione alle controdeduzioni presentate dall'Ente interessato, sia in relazione ai vizi riscontrati dall'organo di controllo.

Le ordinanze di rinvio per riesame e i provvedimenti di annullamento devono essere trasmessi entro cinque giorni dalla loro adozione all'Ente interessato.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 22

(Pubblicazione delle decisioni degli organi di controllo)

Un elenco di tutte le decisioni adottate dagli organi di controllo in ciascuna seduta è trasmesso a cura del Segretario al Presidente della Giunta Regionale per la inserzione nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

- 23 -

(Copia e visione degli atti)

Gli uffici di segreteria degli organi di controllo sono autorizzati a rilasciare a chiunque ne faccia richiesta copia degli atti emessi dai collegi.

Non è consentito il rilascio di copia degli atti interni, degli atti istruttori e del verbale contenente la discussione.

La spesa è a carico del richiedente.

I consiglieri Regionali hanno diritto di ottenere, in esenzione di spese, copia dei provvedimenti adottati e di tutti gli atti preparatori.

Il Presidente fa presente che sono stati presentati a firma Fantasia ed altri due emendamenti relativi al primo comma: l'uno sostitutivo della parola "autorizzati" con "tenuti"; l'altro aggiuntivo dopo la parola "collegi" delle parole "entro dieci giorni dalla richiesta".

Il Presidente pone quindi ai voti distintamente i due emendamenti i quali vengono approvati ambedue, con votazione palese all'unanimità.

Viene quindi posto ai voti l'intero articolo così emendato il quale è approvato alla
unanimità con votazione palese.

- Art. 24 -

(Indennità di presenza e rimborso spese)

Il Consiglio Regionale fissa le indennità e le spese da rimborso ai singoli
componenti degli organi di controllo.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

- Art. 25 -

(Servizio economale)

Per le minute e urgenti spese di ufficio è costituito presso ciascun organo di
controllo un fondo economale dell'importo di lire 500.000 depositato in c/c bancario
presso un istituto di credito.

Il prelevamento della somma è eseguito attraverso l'emissione di assegni banca-
ri a firma del dipendente incaricato della tenuta del fondo, il quale è altresì auto-
rizzato a tenere una somma in contanti non superiore alle lire 50.000.

Il fondo può essere utilizzato soltanto per le minute spese di ufficio nonché per
spese di posta, telegrafo, telefono, carte e valori bollati e spese trasporto materia-
li e facchinaggio.

Gli acquisti, le forniture ed i lavori di carattere urgente occorrenti per il fun-
zionamento dei servizi degli organi di controllo possono essere eseguiti direttamente
quando l'importo non superi la somma di lire 25.000 per ogni singola spesa.

L'emissione degli assegni dovrà essere autorizzata mediante ordinativo firmato
dal Presidente e dal Segretario dell'organo di controllo.

Il dipendente incaricato della gestione del fondo ha l'obbligo di compilare un ren-
diconto mensile da sottoporre al Presidente ed al Segretario ai quali spetta la sorve-
glianza dell'impiego del fondo di cui sopra.

Le fatture dei fornitori, corredate dai relativi buoni di ordinazione e previo ac-
certamento della regolarità delle provviste e dei lavori, sono riunite in elenchi ed
inviata al Servizio Economale della Regione il quale provvede a sottoporle all'approva-
zione della Giunta Regionale ed a reintegrare il fondo per la somma corrispondente

alle liquidazioni effettuate.

Il Presidente fa presente che è stato presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo, a firma Fantasia ed altri.

Pone quindi ai voti la soppressione dell'intero articolo che viene approvata con votazione palese all'unanimità.

- Art. 26 -

(Controllo sugli atti non ancora definiti dagli organi di controllo dello Stato)

Tutti gli atti adottati dagli Enti previsti dalla presente legge che alla data di inizio di attività degli organi regionali di controllo non risultino ancora definiti dagli organi di controllo dello Stato, saranno a cura di questi ultimi trasmessi agli organi regionali competenti.

Dalla data in cui tali atti pervengono agli organi regionali di controllo decorre il termine per l'esercizio dei poteri di controllo.

Approvato all'unanimità con votazione palese.

Esaurita la votazione articolo per articolo della legge il Presidente comunica all'Assemblea che bisogna votare la legge nel suo complesso. Seguono le dichiarazioni di voto.

- Omissis -

IL CONSIGLIO REGIONALE

udita la relazione del consigliere Pulli, Presidente della prima Commissione consiliare permanente;

preso atto dell'ampio dibattito seguito;

sull'esito della votazione avvenuta in sede di lettura dei singoli articoli della legge;

ad unanimità di voti espressi ed accertati, per alzata di mano, con un solo astenuto (Borgia) su 48 presenti e votanti

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge sul funzionamento dei Comitati di Controllo sugli atti degli Enti locali della Regione Puglia nel testo che segue, composta di n. 26 articoli:

- Art. 1 -

(Organi di controllo)

Nella Regione Puglia il controllo sugli atti degli Enti locali è esercitato:

a) dal Comitato Regionale per il controllo sugli atti delle Province, dei Consorzi a partecipazione di Amministrazioni provinciali e degli Enti pubblici ospedalieri regionali, con sede in Bari;

b) dalle Sezioni provinciali per il controllo sugli atti dei Comuni e degli Enti pubblici ospedalieri provinciali e di zona e degli altri Enti locali, con sedi nei capoluoghi di Provincia di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

Il Comitato e le Sezioni sono costituiti con decreti del Presidente della Giunta Regionale.

- Art. 2 -

(Autonomia degli Organi di controllo)

Il Comitato e le sezioni decentrate per il controllo, sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri Enti previsti nell'art. 1 esercitano autonomamente le loro funzioni.

- Art. 3 -

(Durata in carica degli organi di controllo)

Il Comitato regionale e le sezioni provinciali durano in carica quanto il Consiglio Regionale, ma esercitano le proprie funzioni fino alla costituzione dei nuovi organi di controllo.

- Art. 4 -

(Inizio dell'attività degli organi di controllo)

La data di inizio dell'attività degli organi di controllo è fissata con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Con lo stesso decreto il Presidente della Giunta Regionale designa i funzionari della Regione che fungono da Segretario del Comitato Regionale e delle sezioni provinciali di controllo.

- Art. 5 -

(Decisioni degli organi di controllo)

L'organo di controllo pronuncia:

- a) dichiarazione di presa d'atto per mancanza di rilievi;
- b) ordinanza motivata di annullamento per illegittimità;
- c) ordinanza motivata di rinvio per riesame.

Nessun altro provvedimento decisionale può essere adottato.

- Art. 6 -

(Relazione annuale)

Il Consiglio Regionale esamina annualmente le relazioni del

Comitato e delle sezioni decentrate di controllo sulla loro attività.

A tal fine i Presidenti del Comitato e di ciascuna Sezione

inviando alla Giunta Regionale ed all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, entro il mese di febbraio di ogni anno, dettagliate relazioni

dei rispettivi Organi Collegiali sulla attività svolta dai Collegi stessi nell'anno precedente.

- Art. 7 -

(Elezioni dei Presidenti)

Nella prima seduta di insediamento il Comitato regionale

e le sezioni provinciali, sotto la Presidenza dell'esperto effettivo

più anziano di età, eleggono con votazione a scrutinio segreto i rispet-

tivi Presidenti tra i componenti effettivi nominati dal Consiglio Regionale.

Qualora dopo due votazioni nessun candidato abbia riportato

la maggioranza assoluta dei voti è eletto Presidente chi ha riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti è eletto il più anziano di età.


- Art. 8 -

(Funzioni dei Presidenti)

Il Presidente del Comitato Regionale e i Presidenti delle sezioni

provinciali di controllo rappresentano gli organi che presiedono e

1



a) convocano il Collegio e dirigono i lavori;

b) soprintendono agli uffici e ripartiscono tra i membri effettivi e

supplenti del collegio i compiti e le attribuzioni relative ai singoli

atti sottoposti al controllo del Collegio medesimo;

c) provvedono alla sostituzione con i membri supplenti dei componenti

effettivi in caso di assenza o di impedimento.

Il Presidente del Comitato regionale, anch'è su richiesta di uno

dei Presidenti delle sezioni provinciali di controllo, dispone periodiche

conferenze dei componenti effettivi e supplenti di tutti gli organi di con-

trollo, al fine di coordinare la loro attività istituzionale nel rispetto

della piena autonomia degli Enti locali.

L'esperto più anziano di età sostituisce in caso di assenza o

impedimento il Presidente dei rispettivi collegi.

- - Art. 9 - -

(Funzioni dei componenti dei collegi)

I componenti degli organi di controllo incaricati dal Presidente

del Collegio della trattazione di una pratica elaborano e formulano le

proposte da sottoporre al Collegio.

Art. 10

(Decadenza dei componenti dell'organo di controllo)

I componenti dell'organo di controllo che non intervengono, senza

giustificato motivo, a cinque sedute consecutive, decadono dalla carica.

Importano, altresì, decadenza le cause sopravvenute di ineleggi-

bilità e di incompatibilità, previste dalla legge della Repubblica.

Nei casi previsti dai commi precedenti, la causa di decadenza è

contestata dal Presidente della Giunta Regionale all'interessato, il quale

ha dieci giorni di tempo per rispondere; trascorso tale termine, il Con-

siglio Regionale delibera definitivamente.

Qualora si tratti di incompatibilità, il Consiglio chiede al compo-

nente dell'organo di controllo di optare tra la carica di membro del Comi-

tato o della Sezione e quella che ha causato la incompatibilità.

Se il componente non vi provveda entro il termine di dieci giorni, il Consiglio Regionale lo dichiara decaduto.

La dichiarazione di decadenza dei membri non elettivi è comunicata dal Presidente della Giunta Regionale al Commissario del Governo o al Presidente della Corte d'Appello o alla Amministrazione provinciale per le sostituzioni di rispettiva competenza.

- Art. 11 -

(Dimissioni dei componenti dell'organo di controllo)

Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, dell'organo di controllo sono presentate al Presidente del Comitato o della Sezione di appartenenza, che le trasmette immediatamente al Presidente della Giunta Regionale.

- Art. 12 -

(Reintegrazione dell'organo di controllo)

Quando, per qualunque motivo, uno dei componenti abbia cessato di far parte del Comitato o della Sezione, si provvede a sostituirlo nei modi seguiti per la sua nomina.

Chi subentra al componente decaduto e dimissionario resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituto.

- Art. 13 -

(Scioglimento degli organi di controllo)

Il Comitato regionale di controllo e le sezioni provinciali possono essere sciolte in caso di accertata impossibilità di funzionamento.

Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Regione, su conforme parere del Consiglio Regionale, che decide con l'intervento di due terzi dei componenti e a maggioranza assoluta di voti.

Con lo stesso decreto il Presidente della Giunta provvede

alla ricostituzione dell'organo di controllo.

- Art. 14 -

(Organico del personale)

Spetta al Consiglio, con specifico provvedimento, definire la ripartizione degli uffici e l'organico del personale addetto al Comitato ed a ogni sezione; alla Giunta di assegnare il relativo personale che appartiene al ruolo organico della Regione.

Il personale in servizio presso gli organi di controllo dipende funzionalmente dal Comitato o dalle sezioni provinciali di controllo.

- Art. 15 -

(Segretario)

Il Segretario del Comitato e di ciascuna sezione, designato ai sensi dell'art. 4 della presente legge, è funzionalmente alle dipendenze del Comitato o delle sezioni.

- Art. 16 -

(Sedute dei Collegi)

Il Comitato regionale e le sezioni provinciali di controllo stabiliscono il calendario delle sedute che devono avere almeno frequenza bisettimanale; detto calendario viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.

E' in facoltà dei Presidenti di convocare i Collegi ogni qualvolta ne ravvisino l'opportunità mediante avviso telegrafico con l'indicazione dell'ordine del giorno da diramarsi ai componenti almeno 24 ore prima dell'ora dell'adunanza.

Alle riunioni degli Organi di Controllo debbono essere invitati e possono partecipare i membri supplenti: questi hanno diritto di voto solo se chiamati a sostituire un membro effettivo.

I membri dei Collegi che per qualsiasi motivo sono impossibilitati a partecipare alle riunioni devono immediatamente informarne il Presidente ai fini della sostituzione con i membri supplenti. I supplenti esperti so-

no chiamati a partecipare alla votazione in sostituzione dei membri effettivi con criterio di alternanza. -

L'avviso di convocazione delle adunanze di calendario è rimesso insieme con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare a tutti i componenti effettivi e supplenti almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Presidente del Comitato di controllo o di ciascuna sezione provinciale invita alle sedute, limitatamente all'esercizio dei controlli di cui all'art. 16 della legge 12/2/1968 n. 132, il medico provinciale del capoluogo della Regione ovvero della rispettiva provincia.

L'assenza o impedimento del medico provinciale non impedisce di deliberare.

- Art. 17 -

(Deliberazione dei Collegi)

Le adunanze degli organi di controllo non sono pubbliche.

Per la validità delle deliberazioni si richiede l'intervento di almeno quattro commissari siano essi effettivi e supplenti.

Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti del Collegio debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alle deliberazioni concernenti atti che direttamente o indirettamente interessano parenti od affini entro il quarto grado.

Il Segretario del Collegio cura la tenuta del registro delle adunanze dal quale dovrà risultare l'indicazione dei commissari presenti, del relatore designato dal Presidente, la motivazione e il dispositivo della decisione adottata.

Ogni Commissario ha facoltà di fare inserire a verbale il proprio motivato dissenso.

L'organo di controllo ha facoltà di sentire i rappresentanti

delle Amministrazioni al fine di ottenere elementi di valutazione sui provvedimenti sottoposti al suo esame.

I rappresentanti delle Amministrazioni interessate, che ne abbiano fatta richiesta e siano all'uopo espressamente delegati, devono essere sentiti su argomenti all'esame degli organi di controllo, sia in sede istruttoria, sia in sede di discussione del provvedimento e possono chiedere che vengano acquisite agli atti le loro osservazioni.

- Art. 18 -

(Disposizioni applicabili)

Per l'esercizio del controllo di legittimità e di merito il Comitato regionale e le sezioni provinciali di Controllo osservano, in quanto applicabili, le norme procedurali previste dalle leggi dello Stato.

Sono soggetti a controllo di merito, che ha carattere eccezionale, gli atti che rientrano nei casi previsti dalle leggi della Repubblica.

Sono devoluti agli organi di controllo tutti i provvedimenti sotto forma di autorizzazioni, approvazioni e visti, che le vigenti disposizioni legislative attribuiscono al Prefetto ed alla G.P.A.

Non sono soggetti a controllo gli atti meramente esecutivi di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge.

I provvedimenti degli organi di controllo sono definitivi.

- Art. 19 -

(Controllo sugli atti delle aziende municipalizzate)

Il controllo sugli atti delle aziende e degli Enti di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 in materia di assunzione diretta di pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, è attribuito, secondo le rispettive competenze, al Comitato ed alle sezioni di Controllo che lo eserciteranno nei limiti del predetto R.D. e secondo le modalità fissate nella presente legge.

- Art. 20 -

(Invio degli atti soggetti a controllo)

Gli atti soggetti a controllo devono pervenire alla Segreteria del Collegio competente in duplice esemplare, corredati di un elenco descrittivo degli atti anche in duplice esemplare, dei quali uno è restituito all'Amministrazione dell'Ente interessato, munito del timbro e data.

Da tale data decorrono i termini previsti dagli artt. 59 e 60 della citata legge n. 62/1953.

La richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio ai fini della sospensione del termine stabilito per le determinazioni del Collegio non può essere effettuata più di una volta.

Restano ferme le norme che disciplinano termini e forme di pubblicazioni preventive o successive per determinati atti (Bilanci, mutui, regolamenti, ruoli, ecc.)

- Art. 21 -

(Pareri)

Gli organi di controllo non possono chiedere pareri tecnici ad altre pubbliche amministrazioni se non nei casi tassativamente previsti dalla legge.

I pareri comunque non sono vincolanti per gli organi di controllo se non nei casi tassativamente previsti dalla legge.

La richiesta di pareri deve essere inviata per conoscenza anche all'Ente deliberante.

Dalla data di richiesta del parere decorre il termine per l'esercizio del controllo.

- Art. 22 -

(Ordinanze di rinvio e di annullamento)

Le ordinanze di rinvio per riesame e i provvedimenti di annullamento devono essere esaurientemente motivati sia in relazione alle

REGIONE

controdeduzioni presentate dall'Ente interessato, sia in relazione
ai vizi riscontrati dall'organo di controllo.

Le ordinanze di rinvio per riesame e i provvedimenti di
annullamento devono essere trasmessi entro cinque giorni dalla loro
adozione all'Ente interessato.

- Art. 23 -

(Pubblicazione delle decisioni degli organi di controllo)

Un elenco di tutte le decisioni adottate dagli organi di controllo
in ciascuna seduta è trasmesso a cura del Segretario al Presidente della
Giunta Regionale per la inserzione nel Bollettino Ufficiale degli atti
della Regione.

- Art. 24 -

(Copia e visione degli atti)

Gli uffici di segreteria degli organi di controllo sono tenuti
a rilasciare entro dieci giorni dalla richiesta copia degli atti emessi
dai collegi a chiunque ne faccia richiesta.

Non è consentito il rilascio di copia degli atti interni,
degli atti istruttori e del verbale contenente la discussione.

La spesa è a carico del richiedente.

I Consiglieri Regionali hanno diritto di ottenere, in esenzione
di spese, copia dei provvedimenti adottati e di tutti gli atti preparatori.

- Art. 25 -

(Indennità di presenza e rimborso spese)

Il Consiglio Regionale fissa le indennità e le spese da rimborsare
ai singoli componenti degli organi di controllo.

- Art. 26 -

(Controllo sugli atti non ancora definiti dagli organi di controllo dello Stato)

Tutti gli atti adottati dagli Enti previsti dalla presente legge
che alla data di inizio di attività degli organi regionali di controllo non
risultino ancora definiti dagli organi di controllo dello Stato, saranno

a cura di questi ultimi trasmessi agli organi regionali competenti.

Dalla data in cui tali atti pervengono agli organi regionali di controllo decorre il termine per l'esercizio dei poteri di controllo.

Di dichiarare l'urgenza della legge a norma del combinato disposto degli articoli 127 della Carta Costituzionale e 60 dello Statuto della Regione Puglia;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f. to Finocchiaro

I Consiglieri Segretari

f. to Margiotta - Ventura

11 NOV 1971



p. c. c.

(Dott. Proc. Pasquale Donvito)

[Handwritten signature]

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

N. 1278/1279/30202. Bari, 10/11 dicembre 1971

RINVIATA a nuovo esame del Consiglio Regionale.

Il Commissario del Governo - f. to N. Pignataro.

p. c. c.

(Dott. Proc. Pasquale Donvito)

[Handwritten signature]